



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 15 MAGGIO 2023

31 MAGGIO 2023: INVIO DELLA ROTTAMAZIONE-QUATER: UFFICIALIZZATA LA PROROGA DI DUE MESI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ADESIONE

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 33 del 4 maggio, un decreto-legge che introduce **disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**. Le disposizioni introdotte mirano ad un riordino della disciplina in materia di amministrazione degli enti pubblici previdenziali, delle fondazioni lirico sinfoniche e delle società quotate, oltre ad intervenire **prorogando alcuni termini legislativi in scadenza** nel settore sanitario, fiscale, nell'artigianato e in relazione alla concessione del titolo onorifico a favore delle vittime delle foibe.

Nell'ambito della **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione**, si legge nel [Comunicato Stampa del Governo](#), si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato:

- **in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023** (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
- **nel numero massimo di 18 rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di **pagamento rateale** sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.

La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere **integrata** entro la stessa data.

La comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno.

Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

Infine, viene posticipato al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazioni 2024) l'invio telematico delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) per il periodo d'imposta 2022 e si prevede che le elezioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria vengano indette entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che le stesse si svolgano entro il 30 settembre 2023.

LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2023

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2023.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

BONUS EDILIZI: DEFINITI I CODICI TRIBUTO PER LE OPZIONI INViate A PARTIRE DAL 1° APRILE

Con la [Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023](#) l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura**, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriera architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all'Agenzia Entrate **a partire dal 1° aprile 2023**.

Parliamo, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di **distinguere** i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

SPESE MEDICHE CON E SENZA OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

La detrazione IRPEF (19%) degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato fatto con versamento bancario, postale o altri sistemi "tracciabili". **Fanno però eccezione a questa**

regola le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamo che l'Agenzia Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall'Irpef come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi. A prescindere dall'esecutore materiale del pagamento, l'onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).

LA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI AGGIORNATA PER FAR SPAZIO ALLA 'RATEAZIONE LUNGA'

L'Agenzia Entrate ha reso noto che è stato effettuato l'aggiornamento della [Piattaforma per la cessione dei crediti](#), per permettere ai titolari dei crediti e dai fornitori che hanno applicato lo sconto o dai cessionari dei bonus, per trasmettere telematicamente la comunicazione con cui dichiarano di aderire alla **rateazione "lunga"** e per effettuare un'interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

L'aggiornamento, attuato attraverso l'inserimento della nuova sezione "**ulteriore rateazione**", si è reso necessario al fine dell'adeguamento alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 9, comma 4 del Decreto "Aiuti-quater", che consente di **diluire in 10 rate annuali i bonus edilizi residui** (spettanti ma non utilizzati) derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo.

L'Agenzia Entrate ha di conseguenza aggiornato anche la "[Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti](#)".

Per accedere alla piattaforma i soggetti cessionari dei crediti d'imposta e delle detrazioni per interventi edilizi, dopo l'autenticazione, devono seguire il percorso "Servizi – Agevolazioni" e, da qui, selezionare la voce "Piattaforma Cessione Crediti".

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: DALL'8 MAGGIO COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO

Con notizia del 2 maggio pubblicata sul proprio portale istituzionale il Dipartimento delle Finanze ha comunicato che **dall'8 maggio** è possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate, alla **predisposizione e all'invio telematico** della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022**.

I soggetti interessati, dopo aver effettuato l'accesso al sito dell'Agenzia, troveranno il servizio all'interno della scheda "Servizi" (categoria "dichiarazioni") o, in alternativa, potranno cercarlo con parole chiave, tramite l'apposita funzione di ricerca.

E' possibile procedere alla trasmissione delle dichiarazioni anche attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline.

Il Dipartimento delle Finanze precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione "[Fiscaltà regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno](#)", sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e che eventuali variazioni saranno comunicate sul proprio sito internet.

BONUS EDILIZI: DEFINITI I CODICI TRIBUTO PER LE OPZIONI INVIATE A PARTIRE DAL 1° APRILE

Con la [Risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023](#) l'Agenzia Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei **crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura**, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche, e relativi alle opzioni inviate all'Agenzia Entrate **a partire dal 1° aprile 2023**.

Parliamo, in particolare, di codici tributo dedicati appositamente alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile, ed istituiti al fine di **distinguere** i crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

In aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, dunque, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"7709"** denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7719"** denominato "SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7738"** denominato "CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7739"** denominato "SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7710"** denominato "CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023";
- **"7740"** denominato "SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023".

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate **fino al 31 marzo 2023**, per le ipotesi e secondo le indicazioni in esse riportate.

Nella stessa [Risoluzione del 2 maggio](#) l'Agenzia Entrate istituisce anche i codici da utilizzare **per distinguere** le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della **comunicazione per la rateizzazione lunga**, prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia dello scorso 18 aprile.

Si tratta dei seguenti codici tributo:

- **"7771"** denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022";

- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "DOTT. ENRICO SPANU" and "REVISORE LEGALE DEI CONTI" around the perimeter, with a central emblem.